

IL BILANCIO 2009

1. [Premessa](#)
2. [Collegio Sindacale](#)
3. [Principi contabili internazionali](#)
4. [Soggetti obbligati alla redazione del Bilancio](#)
5. [Termini di approvazione del Bilancio](#)
6. [Possibilità di accedere al maggior termine](#)
7. [Principi di redazione 2423 bis c.c.](#)
8. [Gli schemi di bilancio](#)
9. [Informazioni sugli strumenti finanziari derivati](#)
10. [I beni in locazione finanziaria](#)
11. [Lease back](#)
12. [Operazioni di pronti contro termine](#)
13. [Operazioni in valuta](#)
14. [Finanziamenti dai soci](#)
15. [Informativa sugli strumenti finanziari](#)
16. [Immobilizzazioni – perdita durevole di valore](#)
17. [Patrimonio netto](#)
18. [Gruppi societari e bilancio](#)
19. [Disinquinamento fiscale e quadro EC](#)
20. [Vincoli di distribuzione](#)
21. [Fiscalità differita](#)
22. [Nota Integrativa](#)
23. [Informativa sulle operazioni realizzate con parti correlate](#)
24. [Relazione sulla Gestione](#)
25. [Il nuovo formato XBRL](#)

1. Premessa

Riteniamo opportuno riepilogare le principali caratteristiche del bilancio 2009 anche alla luce delle ultime norme entrate in vigore o delle interpretazioni diramate.

Le novità di quest'anno sono riferite al nuovo obbligo di informativa in [nota integrativa](#) relativamente alle operazioni intercorse con le [parti correlate](#) e al recepimento della direttiva sulla revisione contabile che incide tra l'altro sulle nomine del collegio sindacale.

Altra novità riguarda infine il formato di presentazione del Bilancio, da quest'anno infatti è prevista la presentazione nel formato XBRL.

2. Collegio sindacale

Segnaliamo i nuovi limiti introdotti dall'art. 1 c. 4 del D.Lgs. 3.11.2008 n. 173 in vigore dal bilancio relativo all'esercizio che inizia successivamente al 21.11.2008 (di norma dal bilancio 2009) in conseguenza ai nuovi valori sono **innalzati i limiti** che consentono la redazione del [bilancio abbreviato](#) (2435-bis) e i limiti che esonerano dall'obbligo del **Collegio Sindacale** per le Srl che non lo prevedono statutariamente o che hanno un capitale sociale inferiore a 120.000 euro.